

CONVENZIONE

SUPPORTO ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

PREMESSO CHE

- Milano Ristorazione S.p.A. è una società costituita con delibera del Consiglio Comunale del 6/7 luglio 2000 n. 58 ai sensi dell'art. 22 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, con lo scopo di gestire in via diretta il servizio di refezione scolastica.
- La gestione integrale della refezione scolastica, affidata a Milano Ristorazione comprende, tra l'altro, le seguenti attività:
 - ❖ iscrizione al servizio di refezione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado statali e comunali;
 - ❖ applicazione e riscossione delle quote di contribuzione (rette) a carico delle famiglie;
 - ❖ accertamento dell'avvenuto pagamento, sollecito e riscossione dei mancati pagamenti.
- L'iscrizione al servizio di refezione scolastica in quanto strettamente legata all'offerta formativa dell'Istituto Scolastico deve, quindi, essere perfezionata per tutte le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado comunali e statali.
- L'iscrizione al servizio di refezione avviene esclusivamente mediante procedura online gestita da apposita piattaforma - rette.milanoristorazione.it - tramite credenziali di accesso alla propria area personale.
- La quota di contribuzione annuale al servizio di refezione scolastica è stabilita dal Comune di Milano in base alle fasce ISEE.

- Le famiglie degli utenti residenti nel Comune di Milano, per accedere al servizio di refezione scolastica ed usufruire della gratuità o di quote agevolate, devono essere, pertanto, in possesso dell'attestazione ISEE al momento dell'iscrizione online al servizio di refezione.
- Il rilascio dell'attestazione ISEE comprovante il possesso del requisito reddituale richiesto rientra tra le competenze dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
- I CAF hanno una capillare diffusione, tramite le proprie sedi, non solo sul territorio nazionale ma anche comunale.
- Pertanto, la collaborazione dei predetti CAF costituisce un valido strumento al fine di rendere più accessibile l'iscrizione da parte degli utenti al servizio di refezione scolastica.

Tutto ciò premesso e sulla base delle premesse che formano parte integrante del presente atto.

Tra MILANO RISTORAZIONE S.p.A., (di seguito chiamata Committente), con sede in Via Quaranta n. 41, 20139 Milano - partita I.V.A. 13226890153, rappresentata congiuntamente dal Dr. Bernardo Lucio Notarangelo, Presidente e dalla Dr.ssa Roberta Mascheroni, Direttore Acquisti e Contratti ed il Corrispondente CAF ___ per la Provincia di Milano. (di seguito chiamata Affidatario), con sede legale in Via _____ n. __, ___ Milano – Partita I.V.A. n. _____ e Cod. Fisc. n. _____, rappresentata dal Dr _____, _____, in qualità di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1: con il presente atto, la Committente affida, in via sperimentale e non esclusiva, all'Affidatario opportunamente delegato dall'interessato, presso le sedi

comunicate ed elencate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto, il servizio di assistenza agli utenti, residenti nel Comune di Milano, all'iscrizione del servizio di refezione scolastica effettuato dalla Committente.

ARTICOLO 2: Il presente contratto ha durata di anni 1 (uno) con decorrenza presumibilmente dal mese di agosto 2021.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Committente.

ARTICOLO 3: la Committente si riserva, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le condizioni del presente contratto qualora si pervenga alla riorganizzazione del servizio che determini una rilevante riduzione, oppure il superamento, del contratto affidato. In questa ipotesi la Committente si impegna a comunicare con tre mesi di anticipo le variazioni introdotte. Al verificarsi di tale ipotesi la Committente non dovrà corrispondere alcun compenso e/o indennizzo all'Affidatario, per la riduzione o il superamento del servizio.

ARTICOLO 4: previa verifica del possesso da parte dell'utente dei requisiti previsti, l'Affidatario, tramite le modalità operative specificate nell'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente atto, dovrà provvedere alla compilazione della domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica accedendo alla piattaforma online utilizzando esclusivamente le credenziali appositamente fornite.

L'Affidatario che presta assistenza all'utente accede alla piattaforma online e ai dati precompilati degli utenti, previa acquisizione di apposita delega dell'utente per l'accesso e la compilazione e trasmissione dell'iscrizione al servizio di refezione scolastica e le conserva per 5 anni per controlli e contestazioni.

Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico contenente il codice fiscale dell'utente che l'Affidatario trasmette al Committente in formato elettronico.

ARTICOLO 5: l'Affidatario dovrà rilasciare all'utente la ricevuta, generata dal sistema, attestante l'avvenuta iscrizione e la fascia ISEE di appartenenza.

ARTICOLO 6: la Committente è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità per eventuali omissioni o errori causati nell'imputazione dei dati da parte dell'Affidatario. La Committente si impegna, previa formazione al personale dell'Affidatario, a garantire la necessaria assistenza per eventuali problematiche di natura operativa legate alla compilazione ed invio dei dati tramite piattaforma.

ARTICOLO 7: Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Rette. Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio l'Affidatario dovrà indicare alla Committente il nominativo del referente unico individuato per il servizio.

ARTICOLO 8: L'Affidatario, raccolte le deleghe di cui al precedente art. 4, dovrà provvedere settimanalmente alla loro scansione da inviare al Direttore dell'Esecuzione corredata da un report in formato Excel, contenente i seguenti dati: Nome e Cognome del delegante, codice fiscale ed eventuale protocollo della domanda rilasciata dalla piattaforma in sede di iscrizione.

Il Committente effettua controlli sulle deleghe acquisite dall'Affidatario e sugli accessi online in caso di accertata irregolarità, fermi restando i profili di competenza dell'Autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 9: per il controllo dei requisiti, la compilazione della domanda ed il rilascio della documentazione la Committente corrisponderà all'Affidatario l'importo

di € 4,00 IVA esclusa per ogni pratica elaborata. Nulla sarà dovuto per il rilascio dell'attestazione ISEE.

ARTICOLO 10: Il corrispettivo è determinato dal prezzo offerto, per le prestazioni effettivamente espletate e risultanti dalle effettive iscrizioni registrate a sistema, che remunera tutte le attività nessuna esclusa.

Il pagamento avverrà, tramite bonifico bancario, entro il termine di 60 gg dal giorno del mese di ricevimento della fattura, fatto salvo che quest'ultima sia compilata correttamente secondo quanto di seguito indicato. Le fatture dovranno essere trasmesse tramite Sistema di Interscambio (SDI) con utilizzo del codice **C3UCNRB**.

Le fatture dovranno riportare l'ammontare della spesa, gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di conto corrente bancario) e il codice CIG relativo. Ai sensi del D.L 50/2017, sulle fatture emesse verrà applicato il regime del c.d. "split payment".

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 603/1973 e s.m.i., per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro verrà effettuata una verifica, secondo le modalità previste dal DM 40/2008 e s.m.i., in merito ad eventuali inadempimenti del beneficiario inerenti l'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Qualora a seguito della verifica risultasse, mediante comunicazione pervenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, un inadempimento, il pagamento verrà sospeso per i trenta giorni successivi dalla ricezione della suddetta comunicazione. Se durante la sospensione di cui al comma precedente e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del DPR 603/1973 e s.m.i. intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno

venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, così come comunicato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si provvederà ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni di pagamenti, dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'Affidatario non può opporre eccezioni a Milano Ristorazione S.p.A., né ha alcun titolo a risarcimento di danni né ad altra pretesa.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'affidatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, entro 10 giorni dal ricevimento del presente contratto, è tenuto a presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui si attesti:

- il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in fase non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti;
- le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare su tale conto.

ARTICOLO 11: non è ammessa la revisione prezzi, il corrispettivo si intende fisso e bloccato fino al termine del contratto, fatti salvi eventi eccezionali.

ARTICOLO 12: è tassativamente proibita da parte dell'Affidatario la divulgazione a terzi delle informazioni acquisite nel corso del contratto e per lo svolgimento dello stesso. La violazione della predetta clausola è motivo di risoluzione espressa del contratto, ai sensi del successivo art. 14. L'obbligo di riservatezza permane a carico dell'Affidatario anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 13: in ragione della natura del servizio non è ammesso il subappalto.

ARTICOLO 14: le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali,

costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane SpA, come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;
- b) venga verificato il mancato rispetto dell'Affidatario alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- c) mancata sottoscrizione del Patto di Integrità;
- d) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art.12;
- e) violazione, accertata a seguito di contraddittorio, rispetto a quanto previsto dal Patto di Integrità;
- f) subappalto;
- g) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- h) diffida per n.3 (tre) volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- i) reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle obbligazioni previste nel presente Contratto;

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 15: la Committente, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione prevista all'art. 14, si riserva di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso non inferiore a venti giorni. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R.

ART.16: l’Affidatario con la firma del presente Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, co. 1, tutte le clausole previste nel presente Contratto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

ART.17: per quanto non risulta contemplato nella presente Contratto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ART.18: l’Affidatario dovrà sottoscrivere il Patto di Integrità di Milano Ristorazione S.p.A., allegato al presente contratto. La mancata sottoscrizione del Patto di Integrità costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, ai sensi del precedente art.14 lettera c). Il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza (2021-2023) adottato dalla Milano Ristorazione è scaricabile dal sito internet www.milanoristorazione.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

ART 19: con la sottoscrizione del presente Contratto l’Affidatario dichiara di essere informato che per la stipulazione ed esecuzione del contratto, può essere richiesto di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e di aver preso visione del testo completo dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita da Milano Ristorazione e disponibile al seguente link: <http://www.milanoristorazione.it/privacy/informative>.

ART.20: Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti del servizio di refezione scolastica è il Comune di Milano, per conto del quale la Committente agisce in qualità di Responsabile del Trattamento. Milano Ristorazione, nel rispetto

degli impegni e obblighi richiamati per il Responsabile del Trattamento, ha informato il Titolare e ha ricevuto autorizzazione alla nomina di un ulteriore Responsabile per le attività oggetto del presente contratto, che saranno quindi effettuate dall’Affidatario in qualità di Sub Responsabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento UE.

I trattamenti di dati personali, posti in essere nel rispetto dei requisiti di liceità di cui all’art. 6 del Regolamento UE, sono effettuati – in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D.lgs. n. 101/2018 e al Codice privacy - esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nel presente contratto ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall’art. 5 del citato Regolamento UE. L’accordo sul trattamento dei dati personali (Allegato 3) costituisce parte integrante del presente contratto.

ART.21: l’Affidatario si obbliga a consentire a Milano Ristorazione S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART.22: nello svolgimento delle attività oggetto del servizio, l’Affidatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico e di Comportamento e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore presso Milano Ristorazione S.p.A., scaricabili dal sito internet www.milanoristorazione.it.

ART.23: tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione

ed alla registrazione del contratto sono a carico dell’Affidatario.

ART. 24: Il Foro di Milano è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.

MILANO RISTORAZIONE SpA **CAF** _____

Dr. Bernardo Lucio Notarangelo Dr. ____

FIRMATO DIGITALMENTE **FIRMATO DIGITALMENTE**

Dr.ssa Roberta Mascheroni

FIRMATO DIGITALMENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si approvano specificatamente per iscritto le clausole di cui agli artt. 6 (responsabilità), 14 (risoluzione) e 15 (recesso).

MILANO RISTORAZIONE SpA **CAF** _____

Dr. Bernardo Lucio Notarangelo Dr. ____

FIRMATO DIGITALMENTE **FIRMATO DIGITALMENTE**

Dr.ssa Roberta Mascheroni

FIRMATO DIGITALMENTE